



in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV-DISP<sub>BT</sub> e l'ammontare delle componenti RCV viene versato alla CSEA, se positivo, o erogata dalla CSEA, se negativa.

Per il mercato libero, invece, la regolazione della DISP<sub>BT</sub> viene effettuata mensilmente da Terna S.p.A., per il tramite dei venditori del mercato libero e a favore dei clienti finali.<sup>37</sup>

L'attività di riscossione del gettito derivante dall'applicazione dei suddetti corrispettivi è affidata alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

Le predette componenti tariffarie sono aggiornate da ARERA annualmente, per PCV, DISP<sub>BT</sub> e RCV, e trimestralmente, per PPE.

Le stesse sono applicate a tutti i clienti finali e il relativo gettito è versato bimestralmente a CSEA dagli esercenti la maggior tutela.

#### **Attività di CSEA**

La CSEA, periodicamente, in occasione degli aggiornamenti delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela effettuate dall'ARERA, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata agli esercenti la maggior tutela per la presentazione delle dichiarazioni bimestrali del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi sopra descritti e per le regolazioni delle relative partite economiche.

La CSEA effettua verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e, in caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a credito degli EMT.

Eventuali rettifiche delle dichiarazioni avvengono anche da parte delle imprese per sanare precedenti dichiarazioni errate: tali rettifiche generano nuove partite a debito o a credito degli esercenti che la CSEA provvede a regolare.

Sono altresì programmati controlli a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni, tramite accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale presso le imprese dichiaranti. Gli esiti dell'attività istruttoria svolta sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza di quegli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

A valle dei controlli di rito, la regolazione delle partite economiche avviene:

- entro il 60° giorno successivo al bimestre di riferimento, per gli importi positivi e negativi relativi alla differenza PCV-DISP<sub>BT</sub> e RCV;
- per gli importi positivi della PPE, entro il 60° giorno successivo al bimestre di riferimento, mentre per quelli negativi entro ulteriori 30 giorni.

<sup>37</sup> Cfr. paragrafo 19, punto n. 16.



Nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, la CSEA provvede ad applicare un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio “Regolamento Erogazioni e Versamenti” (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all’esazione del gettito tariffario.

#### Dati rilevanti

Tipologia operatore	N. operatori coinvolti	N. dichiarazioni totali	Periodicità
EMT	24	133	Bimestrale
Distributori/EMT <sup>38</sup>	75	448	Bimestrale
<b>Totale</b>	<b>99</b>	<b>581</b>	-

Componente tariffaria	POD <sup>39</sup> media mensile (n.)	Volumi (GWh)	Gettito (Mln di €)
(PCV-DISPBT)-RCV	18.281.472	31.133,6	357,09
PPE	-	47.664,8	149,00
<b>Totale</b>	-	-	<b>506,09</b>

<sup>38</sup> Ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese con meno 100.000 clienti finali può essere svolta congiuntamente con l'attività di vendita.

<sup>39</sup> Punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.



### 11.3 Recupero incentivi ex provvedimento CIP 6/92

#### Quadro normativo/regolatorio

Il provvedimento Comitato Interministeriale Prezzi 6/92 (CIP 6/92) ha introdotto un meccanismo di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato.

Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo di incentivazione, il quale continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento e che, quindi, continuano a cedere l'energia elettrica prodotta al GSE S.p.A. beneficiando, così, di prezzi di cessione incentivanti.

La legge 99/09 ha promosso meccanismi di risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni CIP 6/92 per impianti assimilati alimentati a combustibili fossili e impianti alimentati a combustibili di processo o residui o recuperi di energia, le cui modalità attuative sono state poi definite con i seguenti decreti: D.M. 2 agosto 2010, D.M. 8 ottobre 2010 e D.M. 23 giugno 2011.

Le partite economiche ex CIP 6/92 sono a valere sul *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* (Conti A3 e ASOS) di cui al TIT<sup>40</sup>, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, ed alimentati dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dalla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> e dall'elemento A<sub>3RIM</sub> della componente tariffaria A<sub>RIM</sub> applicata ai clienti finali.

#### Attività di CSEA

L'ARERA con la deliberazione GOP 71/09 e s.m.i. ha attribuito al GSE le verifiche in avalimento di cui all'art. 27, comma 2, della legge 99/09 e alla CSEA il mandato al recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti da titolari di impianti incentivati ex CIP 6/92, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico (GSE S.p.A.) per la vendita di detti quantitativi di energia.

La CSEA, in seguito, richiede al GSE S.p.A. tutte le informazioni necessarie riguardanti la quantificazione dell'importo indebitamente percepito e avvia il procedimento di intimazione e recupero dei suddetti importi.

#### Dati rilevanti

1. Operatori coinvolti: n. 2
2. Mandati di recupero: n. 3

<sup>40</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).



3. *Importi intimati: 10,13 Mln di €*<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Nel 2018 la CSEA ha altresì recuperato 19,15 Mln di € di importi indebitamente percepiti a seguito di attività di verifica svolte da ARERA con l'avvalimento del GSE S.p.A..



## 11.4 Fondo eventi eccezionali

### Quadro normativo/regolatorio

Il TIQ.TRA<sup>42</sup> e il TIQE<sup>43</sup> prevedono, nell'ambito della regolazione della continuità del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, specifiche regolazioni nei casi in cui condizioni e/o eventi eccezionali facciano registrare interruzioni del servizio elettrico oltre gli *standard* di qualità relativi al tempo massimo<sup>44</sup> di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica stabiliti da ARERA.

In questi casi, infatti, Terna S.p.A. e i distributori elettrici erogano rimborsi automatici agli utenti per il disservizio subito, rivalendosi, poi, nei confronti di un apposito fondo tenuto presso la CSEA, dato che questi eventi, per la loro eccezionalità, sono fuori dal controllo dell'operatore, in quanto si tratta di interruzioni prolungate o estese (con preavviso di lavori programmati o meno) che:

- hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o sono attribuite a causa di forza maggiore, ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne (fino a un limite massimo determinato);
- sono attribuibili, per quota parte, a sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino dell'alimentazione per motivi di sicurezza.

Il *Fondo eventi eccezionali* (Conto FEE) di cui al TIT<sup>45</sup>, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, è utilizzato, quindi, per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici e da Terna S.p.A. per l'erogazione di detti rimborsi.

In merito all'alimentazione del *Fondo eventi eccezionali*, Terna S.p.A. e i distributori contribuiscono attraverso versamenti commisurati all'energia non fornita (Terna S.p.A.) e al numero dei clienti disalimentati in bassa tensione oltre le 8 ore (distributori) e valorizzati in base ad aliquote tariffarie stabilite da ARERA; contribuiscono anche gli utenti in bassa e media tensione<sup>46</sup> (diversi dall'illuminazione pubblica) attraverso un'apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione dell'energia elettrica (espressa in euro/punto di prelievo/anno), fissata da ARERA, e il cui gettito è versato a CSEA dalle imprese distributrici.

### Attività di CSEA

#### *Attività finalizzata alla raccolta del gettito*

<sup>42</sup> Regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>43</sup> Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>44</sup> Es.: in caso di un'interruzione senza preavviso (non dovuta all'esecuzione di interventi programmati), il tempo massimo di disalimentazione di un'utenza in bassa tensione, ubicata in un ambito territoriale di alta concentrazione, è pari a 8 ore.

<sup>45</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>46</sup> Clienti e produttori di energia in bassa tensione; produttori di energia in media tensione.



La CSEA, annualmente, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata ai distributori e a Terna S.p.A. per la presentazione delle dichiarazioni, relative all'anno precedente, del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi sopra descritti e per le regolazioni delle relative partite economiche entro il 31 marzo (imprese distributrici) ed entro il 30 aprile (Terna S.p.A.).

La CSEA effettua controlli di completezza formale delle suddette comunicazioni e richiede chiarimenti/integrazioni nei casi di incoerenza o irregolarità.

#### *Attività finalizzata all'erogazione del beneficio*

Al fine di ottenere il reintegro delle somme rimborsate ai propri clienti, a titolo di indennizzo per le interruzioni del servizio verificatesi per eventi eccezionali, le imprese di distribuzione e/o Terna S.p.A. devono presentare all'ARERA e alla CSEA apposita istanza, specificando, a titolo esemplificativo, il motivo del ricorso al *Fondo eventi eccezionali*, il numero degli utenti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare riferiti all'evento oggetto dell'istanza.

Per le tempistiche di riconoscimento, sia il TIQE che il TIQ.TRA prevedono che trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza, senza che l'ARERA si pronunci, l'istanza si intende approvata e la CSEA può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul *Fondo eventi eccezionali*. Siffatto termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte dell'ARERA. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'ARERA.

La CSEA, pertanto, non svolge attività istruttoria sulle istanze pervenute, in quanto la stessa è demandata all'ARERA.

### **Dati rilevanti**

#### *Riscossioni*

1. *Operatori coinvolti: n. 122*
2. *Pratiche (periodicità annuale): tot. n. 134*
3. *Importi riscossi: 46,93 Mln di €*

#### *Erogazioni*

1. *Operatori coinvolti: n. 10*
2. *Pratiche (periodicità variabile): tot. n. 14*
3. *Importi erogati: 71,72 Mln di €*



## 11.5 Fondo utenti media tensione

### Quadro normativo/regolatorio

Il TIQE<sup>47</sup> prevede, nell'ambito della regolazione della continuità del servizio della distribuzione di energia elettrica, specifiche regolazioni nei confronti degli utenti in media tensione (MT) che non hanno adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici stabiliti dallo stesso TIQE.

Tali regolazioni avvengono sul *Fondo utenti MT* (Conto CTS) di cui al TIT<sup>48</sup>, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori elettrici di:

- eccedenze del gettito del *corrispettivo tariffario specifico CTS* (espresso in euro/anno o anche in euro/kW/anno a seconda della potenza dell'utente), versato dagli utenti MT ai distributori in caso di mancato adeguamento dei loro impianti e da questi ultimi trattenuto fino a una soglia massima stabilita da ARERA;
- penalità in relazione alla mancata trasformazione in bassa tensione (BT) dei punti di prelievo degli utenti MT con determinati livelli di potenza disponibile in prelievo, che hanno dato l'assenso alla trasformazione in BT<sup>49</sup>.

Il Conto CTS è, altresì, utilizzato ai fini del riconoscimento nei confronti dei distributori elettrici di:

- premi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'adeguamento a specifiche regole tecniche di funzionamento;
- corrispettivi per i sopralluoghi effettuati presso tali impianti adeguati ai sensi delle richiamate specifiche tecniche;
- premi in relazione all'avvenuta trasformazione in bassa tensione (BT) dei punti di prelievo degli utenti MT con determinati livelli di potenza disponibile in prelievo, che hanno dato l'assenso alla trasformazione in BT<sup>50</sup>.

### Attività di CSEA

#### *Attività finalizzata alla raccolta del gettito*

La CSEA, annualmente, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata ai distributori per la presentazione delle dichiarazioni, relative all'anno precedente, del gettito che risulta dall'eventuale eccedenza derivante dall'applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS) e per le regolazioni delle relative partite economiche entro il 31 marzo.

La CSEA effettua controlli di completezza formale delle suddette comunicazioni e richiede chiarimenti/integrazioni nei casi di incoerenza o irregolarità.

<sup>47</sup> Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>48</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>49</sup> Ai sensi del TIQE il meccanismo non trova applicazione fino al 31 dicembre 2019.

<sup>50</sup> Cfr. nota precedente.



#### *Attività finalizzata all'erogazione del beneficio*

In merito al meccanismo premi/penalità per la trasformazione degli utenti MT in BT, CSEA non svolge attività istruttorie, in quanto le informazioni necessarie per le determinazioni delle regolazioni sono trasmesse direttamente dai distributori all'ARERA.

In merito al riconoscimento dei premi erogati ai produttori e dei corrispettivi per i sopralluoghi effettuati, CSEA acquisisce dai distributori l'evidenza dell'avvenuto versamento dei premi e dell'avvenuto svolgimento dei sopralluoghi.

Gli importi che CSEA deve erogare derivano, quindi, o da specifiche deliberazioni dell'ARERA, oppure dalle richieste di rimborso presentate dai distributori ad ARERA e CSEA, da intendersi approvate decorsi 60 giorni e salvo diverse determinazioni di ARERA.

#### **Dati rilevanti**

##### *Riscossioni*

1. *Operatori coinvolti: n. 121*
2. *Pratiche (periodicità annuale): tot. n. 134*
3. *Importi riscossi: 24,70 Mln di €*

##### *Erogazioni*

1. *Operatori coinvolti: n. 1*
2. *Pratiche (periodicità variabile): tot. n. 1*
3. *Importi erogati: 1.000,00 €*



## 11.6 Sistema indennitario elettrico

### Quadro normativo/regolatorio

Il Sistema Indennitario (SI) è stato istituito da ARERA con la finalità di contenere il rischio creditizio per le imprese di vendita di energia elettrica connesso al fenomeno dello *switching* da parte dei clienti finali morosi, prima che si attivi la procedura di distacco dell'utenza (c.d. "turismo energetico").

Il meccanismo, a partecipazione facoltativa, riguarda i clienti elettrici connessi in bassa tensione (domestici e altri usi) e consente di riconoscere al venditore uscente un indennizzo commisurato al mancato incasso del credito maturato negli ultimi quattro mesi di erogazione della fornitura a partire dalla data dello *switching*.

Il SI, istituito con le deliberazioni ARG/elt/191/09 e s.m.i. e ARG/elt 219/10 e s.m.i. e riformato dal 1° dicembre 2018 dalla deliberazione 593/2017/R/com<sup>51</sup> e s.m.i., ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2011 e si è sviluppato attraverso una piattaforma informatica centralizzata gestita da Acquirente unico S.p.A. (AU S.p.A. - Gestore del SI), nella quale gli operatori fanno confluire tutte le informazioni necessarie. In sintesi:

- a fronte delle morosità riscontrate per un proprio cliente che ha cambiato fornitore, il venditore uscente inoltra richiesta di indennizzo alla piattaforma di AU S.p.A. che la elabora, affinché il venditore entrante applichi il valore dell'indennizzo ( $C^{MOR}$ ) sulla nuova fornitura di energia;
- l'importo in tal modo è pagato dal cliente moroso al venditore entrante il quale lo versa al distributore competente;
- il distributore elettrico, quindi, una volta fatturato il  $C^{MOR}$  al venditore entrante, versa a CSEA l'ammontare complessivo dovuto;
- infine CSEA, verificato il versamento  $C^{MOR}$ , procede al pagamento a favore del venditore uscente.

Gli indennizzi sono erogati a valere sul *Conto per il sistema indennitario* (Conto CMOR) di cui al TIT<sup>52</sup>, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal corrispettivo tariffario  $C^{MOR}$  (espresso in euro/punto di prelievo/anno) versato mensilmente dai distributori elettrici e a carico dei clienti morosi.

### Attività di CSEA

La CSEA, per la corretta gestione del meccanismo del SI, ha sviluppato un proprio applicativo informatico tramite il quale acquisisce i flussi informativi provenienti dal Gestore del SI e quelli provenienti dai distributori.

<sup>51</sup> Tale delibera ha anche esteso il SI al settore del gas naturale a partire dal 1° giugno 2019, codificando la disciplina elettrica e gas nel Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND – Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e s.m.i.).

<sup>52</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).



Il sistema elabora le informazioni ricevute e, in particolare, verifica la coerenza di:

- codice pratica fornito dal Gestore del SI;
- codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- POD<sup>53</sup> di cui il cliente finale è titolare;
- valore dell'indennizzo C<sup>MOR</sup>.

La CSEA provvede mensilmente alla gestione e all'erogazione degli indennizzi (previamente riscossi ogni mese dai distributori) nei confronti degli esercenti la vendita uscenti (EVU) nei casi di coerenza dei dati; in caso contrario provvede alla gestione e alla richiesta di ulteriori informazioni, presso il Gestore del SI e i distributori, al fine di sbloccare i disallineamenti e procedere con i rispettivi versamenti.

Nei casi di annullamento delle richieste di indennizzo (perché erroneamente formulate o perché il cliente ha sanato la propria posizione debitoria con l'EVU), la CSEA ha il compito, qualora gli indennizzi fossero stati già versati dal distributore a CSEA e la stessa CSEA non avesse ancora versato tali indennizzi all'EVU, di rimborsare il distributore entro la prima data utile.

Anche in questi casi, prima di procedere al rimborso viene verificata la coerenza dei dati forniti e, in caso di difformità, vengono richiesti chiarimenti al Gestore del SI e ai distributori.

#### **Dati rilevanti**

1. *Operatori coinvolti: n. 77 venditori e n. 15 distributori*
2. *Pratiche (periodicità mensile): tot. n. 138.427*
3. *Importi riscossi: 40,24 Mln di €*
4. *Importi erogati: 38,2 Mln di € ai venditori e 2,93 Mln di € ai distributori*

---

<sup>53</sup> Punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.



## **11.7 Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema elettrico**

### **Quadro normativo/regolatorio**

L'ARERA, con la deliberazione 50/2018/R/eel, ha avviato, a partire dall'anno 2018, un meccanismo, a partecipazione facoltativa, a favore dei distributori per il riconoscimento dei crediti relativi agli oneri generali del sistema elettrico versati a CSEA e GSE S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2016 e non riscossi dai venditori.

Tale meccanismo di reintegrazione afferisce a crediti dei distributori inerenti a contratti di trasporto stipulati con i venditori e risolti per inadempimento, il che rende tali crediti "altrimenti non recuperabili".

Questa misura si è resa necessaria a seguito delle sentenze amministrative che, nel corso del 2017, hanno stabilito che ARERA non ha i poteri per definire uno specifico sistema di garanzia sugli oneri generali di sistema a tutela del credito che i distributori vantavano nei confronti dei venditori per la fatturazione del servizio di trasporto (comprensivo anche di tali oneri): ciò, infatti, può indurre i venditori a versare ai distributori somme ben inferiori a quelle effettivamente incassate a titolo di oneri di sistema.

La copertura di tali reintegrazioni è assicurata dal *Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema* (Conto CMOG), di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato tramite (i) versamenti da vari conti di gestione del TIT<sup>54</sup>, che CSEA effettua secondo proporzioni definite da ARERA, e (ii) importi riscossi dalle imprese distributrici successivamente al riconoscimento dell'ammontare di reintegrazione per gli anni precedenti<sup>55</sup>.

### **Attività di CSEA**

La CSEA ha predisposto sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di reintegrazione.

Le suddette informazioni sono rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, che le imprese devono inviare entro la fine del secondo mese successivo al 31 maggio di ciascun anno. La domanda di ammissione deve essere corredata dalle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare di reintegrazione da riconoscere e dalle eventuali variazioni dell'ammontare di reintegrazione determinato nella sessione annuale precedente.

<sup>54</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

<sup>55</sup> Poiché nel 2018 è avvenuta la prima sessione del meccanismo, non ci sono ancora importi di reintegrazione di anni precedenti ad alimentare il conto in questione.



Ai sensi della citata deliberazione 50/2018/R/eel, la CSEA provvede a:

- pubblicare entro il 31 maggio sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione da parte delle imprese distributrici della domanda di ammissione;
- esaminare le domande pervenute entro il 31 luglio, effettuando i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono state inviate dai distributori;
- quantificare e liquidare, entro il 30 settembre, per ciascuna impresa distributtrice che ne fa richiesta, l'ammontare di reintegrazione cui si riferisce la sessione annuale di riconoscimento;
- determinare e richiedere alle imprese distributrici, entro il 30 ottobre, il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell'ammontare per gli anni precedenti;
- comunicare all'ARERA gli ammontari riconosciuti a ciascuna impresa di distribuzione;
- verificare, anche a campione, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'impresa distributtrice partecipante al meccanismo, richiedendo, ove necessario, al GSE S.p.A. tutte le informazioni occorrenti allo svolgimento di tale attività.

Inoltre, la CSEA pubblica sul proprio sito *internet* e comunica all'Autorità:

- gli ammontari riconosciuti a ciascuna impresa distributtrice e, al contempo, i versamenti effettuati e ricevuti ai fini dell'alimentazione del Conto CMOG;
- gli aggiornamenti trimestrali delle informazioni di cui al punto precedente.

In virtù di quanto sopra, infine, la CSEA programma accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti presso alcune imprese che hanno presentato istanza.

#### **Dati rilevanti**

1. *Operatori coinvolti: n. 14*
2. *Pratiche (periodicità annuale): tot. n. 17*
3. *Importi erogati: 191,31 Mln di €*



## 11.8 Meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia elettrico

### Quadro normativo/regolatorio

Il servizio di salvaguardia del settore elettrico è stato istituito, con decorrenza 1° luglio 2007, dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (convertito in legge con la legge n. 125/07) ed è stato disciplinato da ARERA dapprima con la deliberazione n. 156/07 e s.m.i. e successivamente con la deliberazione 301/2012/R/eel (TIV)<sup>56</sup> ed è rivolto ai clienti finali non domestici in bassa, media ed alta tensione, diversi da quelli che hanno diritto al servizio di maggior tutela<sup>57</sup>, che non hanno un venditore sul mercato libero dell'energia.

Il servizio di salvaguardia è svolto dagli esercenti la vendita di energia elettrica selezionati da Acquirente unico S.p.A. attraverso procedure concorsuali organizzate per aree territoriali; le condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti serviti in salvaguardia sono quelle offerte in sede di procedura concorsuale, mentre le condizioni contrattuali sono fissate da ARERA.

L'ARERA, con la deliberazione 370/2012/R/eel e s.m.i. per i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia dal 1° maggio 2008 al 2013 e con la deliberazione 456/2013/R/eel e s.m.i. per i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia dal 2014 in avanti, ha perfezionato il meccanismo obbligatorio a favore degli esercenti il servizio di salvaguardia per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, ovvero clienti domestici che usufruiscono del *bonus* sociale per gravi condizioni di salute e clienti che esercitano servizi di pubblica utilità (es.: ospedali, scuole, asili) ai quali, dunque, la fornitura di energia elettrica non può essere interrotta.

Tale meccanismo era stato già istituito dalla deliberazione ARG/elt/33/10 e s.m.i. per il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia transitorio dal 1° luglio 2007 al 30 aprile 2008 e attualmente è utilizzato per la regolazione di partite economiche residue.

La copertura di tali reintegrazioni è assicurata dal *Conto oneri del meccanismo di reintegrazione* (Conto REINT) di cui al TIT<sup>58</sup>, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato da:

- gettito del corrispettivo tariffario  $C_{SAL}$  (espresso in centesimi di euro/kWh) versato bimestralmente dagli esercenti la salvaguardia in relazione al servizio erogato ai clienti finali disalimentabili (salvaguardia ordinaria);
- corrispettivo tariffario di reintegrazione oneri salvaguardia (espresso in centesimi di euro/kWh) versato mensilmente da Terna S.p.A. e riscosso dagli utenti del dispacciamento

<sup>56</sup> Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

<sup>57</sup> Clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro.

<sup>58</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).



a valere sui clienti finali aventi diritto alla salvaguardia ai sensi del TIS<sup>59</sup> (salvaguardia transitoria).

### **Attività di CSEA**

#### *Meccanismo di reintegrazione degli oneri non riscossi per la salvaguardia ordinaria*

Annualmente la CSEA, entro il 30 settembre, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie (i) al calcolo dell'ammontare di reintegrazione e (ii) alla determinazione delle variazioni di importi relativi ad anni precedenti.

Gli esercenti la salvaguardia comunicano, entro il 30 novembre, le suddette informazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

La CSEA effettua i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate e procede al calcolo e/o all'aggiornamento dell'ammontare di reintegrazione a cui ha diritto ciascun esercente partecipante e per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia (anno corrente e precedenti), provvedendo a condividerne i risultati con l'ARERA.

Infine, entro il 31 dicembre (annualità dal 2014 in avanti) ed entro il 31 gennaio successivo (annualità dal 2008 al 2013), la CSEA procede alle relative regolazioni economiche di acconto e conguaglio dandone comunicazione all'ARERA entro il 15 febbraio successivo.

Specificatamente per le annualità dal 2014 in avanti, nel caso in cui un esercente la salvaguardia non invii le informazioni necessarie alla quantificazione degli importi del meccanismo di reintegrazione entro il 30 novembre, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile, in modo da minimizzare l'ammontare a credito dell'esercente inadempiente o da massimizzare l'ammontare a suo debito.

La CSEA ha altresì programmato accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti presso tutte le imprese che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia.

#### *Meccanismo di reintegrazione degli oneri non riscossi per la salvaguardia transitoria*

Dato che gli importi per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia transitorio sono stati determinati nel 2011, ad oggi CSEA gestisce unicamente le variazioni di detti ammontari, derivanti tipicamente, da eventuali incassi recuperati dall'esercente la salvaguardia in relazione a crediti già reintegrati nel 2011.

<sup>59</sup> Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *settlement* (Allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i.).



Pertanto, annualmente entro il 30 marzo ogni operatore interessato presenta alla CSEA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, contenente le informazioni aggiornate relative all'applicazione del meccanismo, e entro 30 giorni da tale scadenza l'esercente la salvaguardia effettua il versamento dell'importo dovuto.

La CSEA entro 60 giorni dalla scadenza del 30 marzo verifica la corrispondenza del versato con quanto dichiarato dall'impresa e ne dà comunicazione all'ARERA.

### **Dati rilevanti**

#### *Riscossioni*

1. *Salvaguardia ordinaria*
  - operatori coinvolti: n. 2
  - pratiche (periodicità bimestrale): tot. n. 12
  - importi riscossi: 7,74 Mln di €
2. *Salvaguardia transitoria*
  - operatori coinvolti: n. 1
  - pratiche (periodicità bimestrale): tot. n. 6
  - importi riscossi: 116,61 Mln di €

#### *Erogazioni*

1. *Salvaguardia ordinaria*
  - operatori coinvolti: n. 2
  - pratiche (periodicità annuale): tot. n. 2
  - importi erogati: 63,13 Mln di €

#### *Aggiornamenti anni precedenti*

1. *Salvaguardia ordinaria*
  - operatori coinvolti: n. 2
  - pratiche (periodicità annuale): tot. n. 3
  - importi riscossi: 13,82 Mln di €
2. *Salvaguardia transitoria*
  - operatori coinvolti: n.2
  - pratiche (periodicità annuale): tot. n. 2
  - importi riscossi: 1,56 Mln di €



## 11.9 Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali del servizio di maggior tutela elettrico

### Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV<sup>60</sup>, ha avviato un meccanismo a favore degli esercenti il servizio la maggior tutela elettrica<sup>61</sup> per la compensazione della morosità dei clienti finali.

Tale meccanismo ha lo scopo di ripianare gli oneri derivanti dal mancato pagamento da parte dei clienti finali delle fatture emesse dagli esercenti la maggior tutela nel caso in cui il tasso di morosità (*unpaid ratio*, distinto per Centro Nord e Centro Sud e per tipologia contrattuale di clientela) degli esercenti risulti superiore a quello già considerato dall'ARERA per il calcolo dei corrispettivi tariffari (RCV) a copertura dei costi di commercializzazione dagli stessi sostenuti.

Il meccanismo, a partecipazione facoltativa, è riservato agli esercenti la maggior tutela (EMT) che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni.

La copertura di tali compensazioni è assicurata dal *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV) di cui al TIT<sup>62</sup>, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti degli esercenti la maggior tutela del gettito derivante dai corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali serviti in maggior tutela.

In particolare, i costi di gestione commerciale dell'EMT sono coperti dai clienti attraverso il pagamento del corrispettivo tariffario PCV, che, poiché corrisponde ai costi medi sostenuti dai venditori del mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale, è compensato con la componente tariffaria negativa DISP<sub>BT</sub>, che bilancia la differenza tra gli importi PCV e i costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) attraverso le componenti tariffarie RCV.

L'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV-DISP<sub>BT</sub> e l'ammontare delle componenti RCV viene versata alla CSEA, se positiva, o erogata dalla CSEA, se negativa.

### Attività di CSEA

La CSEA, entro il 28 febbraio di ogni anno, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di compensazione.

<sup>60</sup> Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

<sup>61</sup> Servizio, istituito con il D.L. 73/07 e disciplinato dal TIV, rivolto ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

<sup>62</sup> Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).